



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

14 NOV. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **14 novembre** alle ore **16.13**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0088040 del 09.11.2017 e integrato con email del 14.11.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli e dott. Michele Scalisi (entra alle ore 16.30).

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 440/17
CONV. 14.2



14 NOV. 2017

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Ufficio Funzionari e Progetti

Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari

Il Capo del Settore

Dott. Massimo Bartoletti

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

Area supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT

Ufficio Funzionari e Progetti

Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari

Il Capo del Settore

Dott. Massimo Bartoletti

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

Area supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT

Ufficio Funzionari e Progetti

Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari

Il Capo del Settore

Dott. Ciro Franco

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

Area supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT

Ufficio Funzionari e Progetti

Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari

Il Capo del Settore

Dott.ssa Antonella Cammisa

ACCORDO QUADRO TRA LA SAPIENZA E IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Con nota del 20 ottobre 2017 del Direttore del Servizio di Polizia Scientifica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dott. Luigi Carnevale, è pervenuta una proposta di Accordo Quadro tra la nostra Università ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l'obiettivo di avviare una collaborazione scientifica e didattica inerente le scienze forensi, l'igiene e la sicurezza del lavoro al fine di promuovere la ricerca scientifica e la divulgazione di conoscenze specialistiche e di individuare possibili sinergie di risorse umane e strumentali funzionali ai rispettivi fini istituzionali.

La collaborazione potrà riguardare iniziative congiuntamente pianificate e condotte in tema di:

- scambio di dati, documenti, pubblicazioni e materiale scientifico relativi alle scienze forensi e alla criminologia;
- scambio di dati, documenti, pubblicazioni e materiale scientifico relativo all'Igiene e Sicurezza del Lavoro curati dalla Direzione Centrale di Sanità secondo gli indirizzi e gli aspetti di collaborazione istituzionale;
- scambio di esperti per le iniziative organizzate da ciascuna delle parti, ivi compresi corsi, seminari, workshop, commissioni di concorso, ecc.;
- partecipazione di specialisti, variamente coinvolti nelle attività di ciascuna delle parti, a riunioni, seminari e *panel* di ricerca concernenti le Scienze Forensi, criminologia e dell'Igiene e Sicurezza del Lavoro, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per le parti.

In particolare, attraverso la stipula di appositi accordi attuativi, che dovranno essere preventivamente approvati dai rispettivi Organi competenti, le Parti si impegnano a:

- mettere a disposizione materiali, attrezzature e personale occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse, secondo le modalità ritenute adeguate al raggiungimento dei comuni obiettivi, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché i regolamenti interni delle Amministrazioni di appartenenza;
- rendere possibile lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di aggiornamento e formazione presso le proprie strutture o presso strutture convenzionate, con il coinvolgimento del personale operante in tali strutture o di consulenti ed esperti qualificati, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per le parti.



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione
NOV. 2017
Seduta
Area supporto alla Ricerca
e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT
Ufficio Funzionari, Progetti
Servizi e Convenzioni e Centri Interuniversitari
Il Capo del Settore
Dott. Massimo Bartoletti

Quali referenti e responsabili del presente accordo, sono designati, per l'Università il Rettore o suo delegato, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia o suo delegato.

L'accordo avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo su istanza espressa di una delle Parti, alla quale dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Il Senato Accademico, nella seduta del 7.11.2017, con deliberazione n. 283/17 si è espresso favorevolmente nel merito.

Allegati parte integrante: - nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 20.10.2017;
- accordo quadro

Allegati in visione: - deliberazione n. 283/17 del Senato Accademico, seduta del 7.11.2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area supporto alla Ricerca
e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT
Ufficio Funzionari, Progetti
Il Capo del Settore
Dott. Gino Franco

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area supporto alla Ricerca
e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisa



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 440/17

Seduta del

14 NOV. 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato l'accordo quadro tra l'Università di Roma "La Sapienza" e il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;**
- **Considerato che non vi sono oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito della collaborazione di assoluto valore;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 283 del 7 novembre 2017;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

- **di approvare la stipula dell'accordo quadro tra Sapienza e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;**
- **di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'accordo in argomento.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gandio

..... O M I S S I S



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA

Il Direttore

Al Magnifico Rettore
dell'Università "Sapienza" di
ROMA

Magnifico Rettore,

nell'arco dell'ultimo anno questo Servizio Polizia Scientifica, unitamente ad altri Uffici del Dipartimento della P.S. ha finalizzato il testo di un accordo quadro di collaborazione con l'Università "Sapienza".

L'intenzione di avviare una collaborazione scientifica con codesta Università è nata grazie alla disponibilità del direttore del Dipartimento di Chimica, Prof. Botta, che ha consentito di tracciare un percorso che poi ha abbracciato altre discipline della Polizia Scientifica e del Dipartimento della P.S..

Tale ampliamento di contenuti ha comportato, inevitabilmente, tempi lunghi di definizione del testo dell'accordo verso il quale l'interesse del Dipartimento della P.S. è, però, via via lievitato.

Preme sottolineare il fatto che i contenuti dell'accordo, che qualora condiviso dalla S.V. sarà da Lei firmato unitamente al Signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sono estremamente funzionali all'importante processo di rinnovamento e di innovazione tecnologica del Dipartimento della P.S. che considera ogni forma di collaborazione col mondo accademico assolutamente prioritaria.

Mi prego, quindi, di inviarLe il testo dell'accordo per sottoporlo alla Sua attenzione e valutazione, rinviando ad un momento successivo, ad approvazione avvenuta, l'individuazione di un evento congiunto nel quale inserire l'atto della firma.

Grato per l'attenzione,

Roma, 20 ottobre 2017

Le porgo i più cordiali saluti.
Luigi Carrozzini

ACCORDO QUADRO

tra

L’Università di Roma “Sapienza”, con sede in Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, rappresentata dal Rettore Professor Eugenio Gaudio, di seguito denominata *Università*

e

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia Prefetto Dott. Franco Gabrielli domiciliato, per la carica, presso la sede del Dipartimento sito in Roma Piazza del Viminale 1 00184 Roma,

di seguito denominate anche parti.

VISTA la legge 1 aprile 1981 n.121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica;

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “Sapienza”, emanato con decreto rettorale n.3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;

VISTO il decreto legge del 31 marzo 2005 n.45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005 n. 89, che ha istituito, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la protezione dei dati personali;

VISTI gli artt. 63, 64, 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernenti la titolarità dei diritti morali e dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori;

VISTO l’art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che, per l’*Università*, la ricerca assume carattere qualificante delle attività svolte ed è presupposto della formazione culturale e professionale;

CONSIDERATO che l’*Università* può svolgere attività di ricerca per conto di altri soggetti pubblici o privati, con il limite della compatibilità con i fini ed i compiti istituzionali;

CONSIDERATO che l'*Università* ha attivato (o intende attivare) modalità didattiche e di ricerca per l'approfondimento, l'innovazione e la divulgazione delle scienze forensi e dell'igiene del lavoro;

ATTESO

- che il *Dipartimento della pubblica sicurezza* è titolare di tutte le attività connesse al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, alla direzione e gestione dei supporti tecnici;
- che il *Dipartimento della pubblica sicurezza*, attraverso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (DAC), svolge compiti di indirizzo informativo anticrimine, di analisi, progettazione e raccordo delle attività investigative e di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché di coordinamento centrale delle attività della polizia scientifica;
- che il Servizio Polizia Scientifica è un'articolazione della DAC che svolge, presso la sede di via Tuscolana 1548, attività di analisi scientifica, ricerca, sviluppo e formazione specialistica nei settori delle scienze forensi per finalità di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché per finalità di prevenzione e repressione dei reati;
- che il *Dipartimento della pubblica sicurezza* si avvale della Direzione Centrale di Sanità come osservatorio centrale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare attraverso le articolazioni: Centro di ricerche di laboratorio e Tossicologia forense, Centro clinico di Medicina Preventiva e Medicina Legale;

RILEVATO che è interesse comune del *Dipartimento della pubblica sicurezza* e dell'*Università* – nel quadro delle normative di riservatezza e di preventiva autorizzazione che la Legge e l'organizzazione interna di ciascuna Istituzione impongono – intensificare i rapporti di collaborazione scientifica e didattica inerente le scienze forensi, l'Igiene e la Sicurezza del Lavoro, al fine di promuovere la ricerca scientifica e la divulgazione di conoscenze specialistiche e di individuare possibili sinergie di risorse umane e strumentali;

RILEVATO che le parti ritengono utile e funzionale ai rispettivi fini istituzionali avviare una specifica collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campi di comune interesse, con la possibilità di accedere a finanziamenti dalla Comunità Europea proponendo lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti in campi di interesse comune;

ATTESO che il presente accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale ed è identificato come documento di riferimento per ogni successivo accordo tra le parti;

ATTESO che da diversi anni sono in corso colloqui, scambi di opinioni e collaborazioni fra l'*Università* ed il *Dipartimento della pubblica sicurezza* aventi per oggetto i contenuti didattici, le forme di insegnamento ed i termini di future iniziative di collaborazione scientifica su materie di interesse comune, che si sono concretizzati in numerose tesi sperimentali di laurea su tematiche specifiche all'interno delle Scienze Forensi e dell'Igiene e Sicurezza del Lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (Finalità dell'accordo)

1. Il presente accordo persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca dell'*Università* e le competenze istituzionali del *Dipartimento della pubblica sicurezza* possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nell'approfondimento delle tematiche delle Scienze Forensi e dell'Igiene e Sicurezza del Lavoro.
2. Le Parti riconoscono l'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, sviluppo e formazione nel campo delle Scienze Forensi e dell'Igiene e Sicurezza del Lavoro escludendo qualsiasi fine di lucro.
3. Le Parti potranno sviluppare progetti congiunti per il conseguimento di finanziamenti europei in coerenza con i rispettivi scopi istituzionali. Ciascuna delle parti potrà richiedere singolarmente di partecipare a programmi di finanziamento europeo avvalendosi della collaborazione dell'altra come partner per lo sviluppo di progetti di ricerca di interesse comune, oggetto del presente accordo.

Articolo 3 (Oggetto della collaborazione)

La collaborazione, che coinvolgerà le articolazioni didattiche e scientifiche dell'*Università* ed il personale specializzato del *Dipartimento della pubblica sicurezza* di volta in volta operante nei settori di interesse del presente accordo, potrà riguardare iniziative, congiuntamente pianificate e condotte, in tema di:

- scambio di dati, documenti, pubblicazioni e materiale scientifico relativi alle scienze forensi e alla criminologia;
- scambio di dati, documenti, pubblicazioni e materiale scientifico relativo all'Igiene e Sicurezza del Lavoro curati dalla Direzione Centrale di Sanità secondo gli indirizzi e gli aspetti di collaborazione istituzionale;
- scambio di esperti per le iniziative organizzate da ciascuna delle parti, ivi compresi corsi, seminari, workshop, commissioni di concorso, ecc.;
- partecipazione di specialisti, variamente coinvolti nelle attività di ciascuna delle parti, a riunioni, seminari e *panel* di ricerca concernenti le Scienze Forensi, criminologia e dell'Igiene e Sicurezza del Lavoro, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per le parti.

Articolo 4 (Impegni di reciprocità)

1. Per il conseguimento dei fini prefissati della presente convenzione, le parti consentono l'accesso alle rispettive strutture con ogni opportuna cautela intesa ad assicurare la non divulgazione delle attività prettamente istituzionali se non dopo esplicito assenso scritto tra le parti, nonché l'uso delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca e quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del presente accordo, sempre compatibilmente con i rispettivi limiti imposti da risorse, finalità, oneri ed obblighi istituzionali.
2. Le parti si impegnano a condurre le attività afferenti ai progetti di ricerca comuni nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.
3. Il personale di ciascuna delle parti che si rechi presso la sede dell'altra parte, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, è tenuto al rispetto di normative, regolamenti e discipline della parte ospitante.
4. Le Parti, in particolare, si impegnano a:
 - mettere a disposizione materiali, attrezzature e personale occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse, secondo le modalità ritenute adeguate al raggiungimento dei comuni obiettivi, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché i regolamenti interni delle Amministrazioni di appartenenza;
 - rendere possibile lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di aggiornamento e formazione presso le proprie strutture o presso strutture convenzionate, con il coinvolgimento del personale operante in tali strutture o di consulenti ed esperti qualificati, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per le parti.

Art.5 (Responsabili dell'accordo)

1. Quali referenti e responsabili del presente accordo, sono designati per l'*Università* il Rettore o suo delegato, per il *Dipartimento della pubblica sicurezza* il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia o suo delegato.
2. Le parti provvedono a comunicare la sostituzione del proprio responsabile.
3. I responsabili dell'Accordo avranno i seguenti compiti:
 - verifica dell'esecuzione dei programmi;
 - individuazione delle priorità ed esigenze da parte della *DAC* e proposte da parte dell'*Università* per ipotesi di partenariato;

- valutazione delle convenzioni attuative.
- 4. I responsabili si riuniranno almeno una volta ogni sei mesi per coordinare le iniziative e valutare i risultati raggiunti.
- 5. I responsabili dell'Accordo si avvalgono del supporto dei rispettivi collaboratori.

Articolo 6 (Convenzioni Operative)

1. Le parti si impegnano a disciplinare, attraverso specifiche convenzioni operative, le singole iniziative che derivano dal presente accordo.
2. Le convenzioni operative, da stipulare per ogni iniziativa o programma di ricerca comune, regolano gli impegni reciproci e le azioni delle parti ed indicano le strutture e le risorse umane e strumentali coinvolte, gli eventuali altri soggetti partecipanti, nonché gli eventuali contributi economici di terzi.
3. Le convenzioni operative disciplinano, sulla base di quanto specificato nel successivo art. 8, anche i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività condotte nell'ambito della relativa iniziativa o programma di ricerca comune, nonché ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
4. Per la direzione delle attività oggetto della convenzione operativa, ciascuna delle due parti nominerà, su proposta dei responsabili del presente accordo, un proprio referente.

Articolo 7 (Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali)

1. Tutti gli obblighi e gli oneri nei confronti del rispettivo personale, anche assicurativi, anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali rimangono a carico di ciascuna parte, che ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti di lavoro già in essere.
2. L'*Università* è responsabile anche per assegnisti, borsisti, dottorandi, frequentatori e/o studenti.
3. L'attuazione del presente accordo non può comportare l'assunzione di ulteriori impegni.

Articolo 8 (Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche e pubblicità)

1. I risultati derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca disciplinati dal presente accordo e le informazioni tecniche ad essi relative sono di proprietà comune delle parti,

salvi i diritti morali spettanti per le invenzioni dei dipendenti fatte nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, nonché i diritti spettanti ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui siano autori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

2. Nel caso in cui vengano conseguiti risultati comuni degni di protezione brevettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota tra le parti, salvo diversa ripartizione della titolarità sulla base dell'accertamento del maggior contributo fornito da una delle parti.
3. Le iniziative di pubblicità, comunicazione e divulgazione connesse alle attività svolte in collaborazione saranno concordemente stabilite dalle parti.
4. Le eventuali pubblicazioni sul rispettivo sito internet delle notizie relative ad iniziative comuni sono subordinate al previo assenso delle parti. Ove contengano dati personali, dette pubblicazioni rispettano la vigente normativa in materia di tutela della privacy, con particolare riferimento alla rappresentazione anonima o statistica.
5. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento del *Dipartimento della pubblica sicurezza* – Polizia di Stato e dell'*Università* quali enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 9 (Riservatezza)

1. Ciascuna delle parti si impegna a rispettare principi, disposizioni ed adempimenti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, assumendo la piena ed esclusiva responsabilità del trattamento dei dati effettuato.
2. I dati riferibili a persone fisiche, utilizzati nelle attività di studio e sperimentazione oggetto del presente Accordo Quadro e delle convenzioni operative, sono trattati in forma anonima.
3. Le parti si impegnano, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, alla rigorosa osservanza della massima riservatezza sull'attività svolta in esecuzione del presente accordo e delle convenzioni operative, sui risultati conseguiti, salve le iniziative di pubblicità concordate di cui all'art.8, nonché su ogni dato o informazione acquisiti in ragione della medesima attività. In particolare le parti, prima dell'avvio delle attività, acquisiscono dai rispettivi dipendenti e collaboratori la dichiarazione di impegno, resa su un modulo predisposto d'intesa fra le parti, al rispetto dei vincoli di segretezza e riservatezza previsti dalle vigenti disposizioni, compreso il disposto di cui all'art. 326 del codice penale, e dal presente accordo, nella gestione delle

informazioni acquisite nel corso dell'espletamento degli incarichi affidati in esecuzione del presente accordo e delle convenzioni operative.

4. Ogni documento, informazione tecnica, scientifica, finanziaria e/o amministrativa sulle attività svolte resta di esclusiva proprietà delle singole parti, le quali reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo a tali informazioni, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente accordo, a non divulgare a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo, per tutta la durata dello stesso e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, salvo il rispetto del più ampio termine fissato dalla parte che le ha rilasciate.

La gestione delle informazioni sopra menzionate dovrà essere garantita mediante accordi scritti separati di "non divulgazione", entro 5 giorni prima dell'inizio delle attività operative che saranno poste in essere in virtù del presente accordo, in modo da assicurare il migliore sfruttamento delle stesse e il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali.

Qualora la documentazione dovesse risultare confidenziale per ragioni istituzionali di una o entrambe le parti sulla stessa dovrà essere apposta la dicitura "NON DIVULGABILE".

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate oggetto di accordi di non divulgazione quelle informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro condivisione con la parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente Accordo;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità prevista per le informazioni scaturenti dall'Accordo, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

5. I dati, le informazioni, i documenti e le notizie di carattere confidenziale riguardanti l'altra parte, di cui una parte dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività di studio e di sperimentazione, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza al presente accordo e possono essere comunicati o divulgati a terzi solo previa autorizzazione scritta della parte interessata. Qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, gli stessi non potranno essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'Amministrazione interessata.

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il presente accordo si intende risolto di diritto, fermo l'obbligo al risarcimento dei danni eventualmente subiti da una delle parti.

Articolo 10 **(Informativa trattamento dati personali di dipendenti e collaboratori)**

1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, le parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali dei rispettivi dipendenti o collaboratori, nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, ai fini della esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Il trattamento dei dati personali di cui al precedente comma 1 sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo Quadro si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia di protezione dei dati personali, di cui al richiamato D.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 11 **(Controversie)**

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Roma.

Articolo 12 **(Durata, recesso e procedura di rinnovo)**

1. Il presente accordo decorre dalla data della stipula ed ha una validità di cinque anni, al termine dei quali l'*Università* ed il *Dipartimento della pubblica sicurezza* redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.
2. Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della parte destinataria, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento dello scioglimento del presente accordo, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
3. L'accordo potrà essere rinnovato su istanza espressa di una delle Parti, alla quale dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 13
(Disposizioni finali)

L'accordo sarà registrato in caso d'uso con spese a carico dell'*Università*. Il presente atto, previa lettura e conferma, redatto in due esemplari, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, in segno di piena accettazione.

Roma,